



- Al Municipio XV  
Direzione Tecnica
- Al Dipartimento Tutela Ambientale  
Direzione Agricoltura e Benessere degli animali
- e, p.c. All'Avvocatura Capitolina
- Al Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio  
e Città in 15 minuti  
Direzione Decentramento e Servizi al Territorio

Oggetto: Riscontro alla richiesta di parere del Municipio XV - Direzione Tecnica prot. CU/42456 dell'11.05.2022 (pervenuta al D.P.A.U. con prot. QI/83319 del 17.05.2022), relativa ai chiarimenti in merito alla fattibilità di un "Cimitero per animali d'affezione" su terreno di proprietà privata.

In riferimento al quesito posto da codesto Municipio, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Tecnica in indirizzo, chiede un parere relativo:

ai chiarimenti in merito alla fattibilità di un "Cimitero per animali d'affezione" su terreno di proprietà privata.

Si rappresenta preliminarmente che questo Dipartimento non si esprime sulla fattibilità di specifici interventi edilizi di procedimenti presentati presso il Municipio, trattandosi di mera attività gestionale di competenza della relativa Struttura Territoriale. Inoltre, nella richiesta di cui all'oggetto, viene citata documentazione allegata di fatto non inviata.

In ogni caso, dal citato Certificato di destinazione urbanistica, cui si rinvia integralmente, si evince che l'area in questione ricade nel P.R.G. vigente nelle componenti:

- parte nell' *Agro Romano* del Sistema Ambientale;
- parte (corrispondente a quella laddove sono visibili edifici dallo stralcio di PRG) nei *Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare* della Città da ristrutturare del Sistema Insediativo. Nello specifico, tale porzione è ricompresa all'interno del perimetro del Piano Esecutivo per il Recupero urbanistico del nucleo n. 20.9B "Cesano - Via Baccanello - Via Colle Febbraro", ad oggi solo adottato in variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 4 della LR n. 36/1987 con DAC 9/10.04.2013, a cui il predetto strumento esecutivo assegna la destinazione "Zona di Conservazione, Completamento e Nuova Edificazione abitativa e non abitativa". Si aggiunge che, dal punto di vista istruttorio, il Piano risulta sospeso poiché, a fronte di esplicita richiesta formulata dall'ufficio con nota prot. QI/159490 del 02.10.2018, il Consorzio "Cesano - Via di Baccanello - Via di Colle Febbraro" nonché l'organizzazione "Consorzio Periferie Romane" non hanno trasmesso la documentazione integrativa inerente sia la procedura di verifica per l'assoggettabilità alla V.A.S. sia gli aspetti geomorfologici - vegetazionali del comprensorio, indispensabile per proseguire l'iter istruttorio sugli aspetti ambientali al fine di acquisire le determinazioni di competenza degli Enti sovraordinati, propedeutiche per l'approvazione definitiva del Piano. Inoltre si fa presente che dovranno essere valutate, per l'ipotetica possibilità di apportare modifiche in variante allo strumento urbanistico esecutivo adottato dall'A.C., sia le conseguenze relative alla sorte del Piano sia le eventuali ripercussioni sugli obblighi eventualmente assunti dal predetto Consorzio.



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione

Sotto il profilo dei chiarimenti in materia urbanistico-edilizia, si rileva che ai sensi dell'art. 54 comma 2 lett. b) punto 5) della L.R. n. 38/1999 ss.mm.ii., è consentita nelle Zone Agricole "nell'ambito delle attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali", nel rispetto dei successivi artt. 55, 57 e 57bis, "l'accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione", che per effetto del successivo comma 3 sono procedibili "previa approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57bis".

Per il caso di specie, si richiama altresì quanto previsto dalla L.R. 34/1997 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", che all'art. 7 "Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali" prevede:

*"1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.*

*2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508".*

Per quanto attiene le competenze istruttorie, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) del D.P.R. 160/2010 ss.mm.ii. tra le "attività produttive" sono incluse quelle "agricole", che per effetto dei successivi artt. 2 e 7, sono subordinate a "Procedimento Unico" in capo all'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – SUAP, oggi Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Agricoltura e Benessere degli animali (come da Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2.12.2021 ss.mm.ii.), competente *ratione materiae*. Pertanto questa Struttura potrà eventualmente esprimersi sotto il profilo urbanistico-edilizio, nell'ambito del citato procedimento, solo ove la consistenza degli immobili da realizzare sia superiore a 3.000 mc., diversamente la competenza del parere endoprocedimentale sarà espresso da codesta Direzione Tecnica.

Nei termini suestesi è reso il richiesto parere rappresentando che quest'Ufficio, nell'esprimere i pronunciamenti non entra nel merito dell'ammissibilità in concreto dello specifico intervento, che rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio precedente, cui compete la valutazione di assentibilità o meno della stessa, ivi compreso il rispetto della normativa di settore con particolare attenzione a quella afferente la materia igienico sanitaria, di tutela ambientale, paesaggistica, ecc. (R.D. 1265/1934<sup>1</sup>, D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., ecc.).

Il Funzionario PO  
Arch. Vito Rocco Panetta

Il Funzionario PO  
Arch. Paolo Ceccarelli

Il Funzionario PO  
Arch. Laura Forgiare

Il Direttore DPAU  
Arch. Gianni Gianfrancesco

<sup>1</sup> L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24.07.1934, n. 1265, come modificato dall'art. 28 della Legge 1.08.2002, n. 166, recita: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risultati accertati dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari".